



Tribunale di Novara Sezione 1^a Civile

Così composto:

Dott.ssa Guendalina Pascale	Presidente
Dott.ssa Elisa Tosi	Giudice rel.
Dott. Andrea Cavagnolo	Giudice (got)

- Letto il ricorso proposto da EMME-GI S.r.l. in data 30.5.2013
- Rilevato che la domanda è stata approvata e sottoscritta a norma dell'art. 152 L.F.;
- Rilevato:
 - a) che il ricorso è stato depositato nella cancelleria del Tribunale di Novara in data 30.5.2013;
 - b) che tale ricorso contiene una domanda di concordato preventivo proposta ai sensi dell'art. 161, 6 comma L.F. (come modificato dalla L. n. 134 del 7/8/2012);
 - c) che al ricorso sono allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi (2009, 2010, 2011) nonché la situazione patrimoniale aggiornata al 28.2.2013;
- Rilevato che la ricorrente, nel ricorso, dichiara che si riserva di depositare, nel termine che sarà fissato dal Tribunale:
 - la proposta,
 - il piano,
 - e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 dall'art. 161;
- Dato atto che, nel suddetto termine, la ricorrente, in alternativa al proposto ricorso di concordato preventivo e con conservazione degli effetti prodotti da tale ricorso, fino all'omologazione, può depositare domanda ai sensi dell'art. 182 bis, primo comma L.F.;

- Rilevato che la domanda di concordato preventivo è stata comunicata al P.M. (in sede) e pubblicata dal cancelliere, nel Registro delle Imprese di Novara, in data 30.5.2013;
- Rilevato che la ricorrente non ha depositato, negli ultimi due anni, altro analogo ricorso;
- Rilevato che a carico della ricorrente è pendente l'istanza di fallimento n. 34/2013;
- Rilevato che nel procedimento per dichiarazione di fallimento, previamente instaurato, all'udienza del 23.5.2013 la creditrice istante Pasolini Luigi S.p.A. ha insistito per la dichiarazione di fallimento.

Ritenuto:

- che, quanto al meccanismo processuale per la trattazione dei procedimenti per la dichiarazione di fallimento e per l'ammissione al concordato preventivo, secondo alcuni interpreti occorre disporre la sospensione (in senso atecnico, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 295 cpc, sul punto v. Cass. 8.2.11 n. 3059) del giudizio prefallimentare per effetto del deposito della proposta di concordato preventivo, sino alla definizione della relativa procedura, soluzione, questa, contestata in quanto, determinando la necessità di una riassunzione, è apparsa foriera di originare problemi di coordinamento con le norme che prevedono espressamente la contestualità tra il provvedimento negativo sulla proposta di concordato e la dichiarazione di fallimento. E' invalsa, allora, nella prassi, la soluzione alternativa di trattare congiuntamente i due procedimenti (cioè quello per la dichiarazione di fallimento e quello per l'ammissione al concordato preventivo), affinché il Tribunale possa vagliare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda di concordato anche alla luce del materiale probatorio proveniente dal creditore istante per la dichiarazione di fallimento, decidere prima sulla domanda di concordato e, in caso di inammissibilità o mancata omologazione di quest'ultima valutare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento;



- che tale interpretazione, accolta anche da questo Tribunale in quanto maggiormente aderente al dettato normativo degli artt. 160, 162, 163, 173, 179 e 180 LF, comporta che, nel caso di specie, il Collegio – previa riunione della domanda di concordato preventivo alla istanza di fallimento pendente - procederà dapprima alla valutazione dei requisiti di ammissibilità della proposta di concordato che EMME-GI S.r.l. si è riservata di depositare nel termine all'uopo assegnato e, in caso di inammissibilità o mancata omologazione di quest'ultima, valuterà la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento;
- che ai sensi dell'art. 161, ultimo comma l.f. *“quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma del presente articolo è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni”*;

P.Q.M.

Dispone la riunione della domanda ex art. 161, comma VI, l.f. depositata da EMME-GI S.r.l. alla istanza di fallimento n. 34/2013;

Nomina il giudice Dott.ssa Elisa Tosi , - (che manterrà tale designazione anche ai fini dell'eventuale futura proposizione di Ricorso per Accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.), per “raccolgere informazioni” ex art. 738, 3° comma c.p.c. (e per eventualmente compiere atti istruttori di non lunga indagine, ritenuti necessari od utili alla decisione del Tribunale) e per relazionare nella Camera di consiglio che egli provvederà poi a fissare, notiziando della stessa il Pubblico Ministero, a mezzo della Cancelleria;

ASSEGNA

alla ricorrente il termine di gg. 60 per effettuare o completare il deposito della documentazione indicata nei commi 2 e 3 dell'art. 161 L.F. o per depositare, in alternativa alla domanda di concordato preventivo, una domanda ex art. 182 bis, 1° comma L.F., conservando, fino all'omologa, gli effetti prodotti dal proposto ricorso;

AVVERTE

la ricorrente che sino a tale data potrà liberamente compiere gli atti di ordinaria amministrazione e dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, ritenuti necessari e urgenti, dovrà previamente munirsi dell'autorizzazione del Tribunale il quale potrà, se ritenuto, assumere sommarie informazioni;
- b) le richieste di autorizzazione a contrarre finanziamenti ovvero a pagare crediti per beni o servizi anteriori al deposito, dovranno essere accompagnate da un'attestazione avente i contenuti richiesti dall'art. 182 quinquies commi 1° e 4° resa da un professionista designato dal debitore ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) L.F.;
- c) i crediti di terzi sorti nelle more del deposito del piano, per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore, sono prededucibili ex art. 111 L.F. nella successiva procedura concorsuale;
- d) il debitore dovrà tenere costantemente informato il Tribunale mediante il deposito, con cadenza mensile, di una Relazione sull'andamento aziendale e finanziario dell'impresa cui dovranno essere allegati, fatte salve ulteriori produzioni ritenute necessarie dal debitore ovvero integrazioni richieste del giudice, la situazione contabile alla data di riferimento della relazione e gli estratti di conto corrente del periodo.

DISPONE

che il presente decreto sia:

- a) comunicato al Pubblico Ministero (in sede);
- b) pubblicato a cura della cancelleria nelle forme previste dall'art. 166 L.F., sul sito www.tribunale.novara.it e nel Registro delle Imprese;
- c) pubblicato per estratto entro il 15.6.2013 a cura della ricorrente, sui quotidiani La Stampa e Il Corriere di Novara e sul sito www.astegiudiziarie.it.

Si comunichi alla ricorrente ed alla creditrice istante.

Novara, 30.5.2013

TRIBUNALE DI NOVARA
Depositato in Cancelleria

31/05/13

Il Presidente

Il Giudice rel.